

*Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici 14 maggio-8 giugno 1948 che accoglie appello e ordina riforma di diritti di uso civico su proprietà privata*

La Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici:  
Ha emanato la seguente sentenza nel processo civile tra Torlonia Principe Don Alessandro, appellante, e il Comune di Ischia di Castro Appellati.

*FATTO:* Il Sindaco del Comune di Ischia di Castro, debitamente autorizzato, con atto 18 novembre 1924, chiedeva al Commissario per gli usi civici di rivendicare alla propria popolazione usi civici per il passato goduti man mano soppressi in quel territorio. Successivamente, in data 23 aprile 1925, il medesimo Sindaco d'Ischia di Castro, in riferimento alla precedente istanza, chiedeva al Commissario il regolamento di esercizio provvisorio degli usi rivendicati. Successivamente ancora, in data 29 maggio 1926, il Podestà di Ischia di Castro presentava al Commissario una nuova formale e regolare denuncia ad integrazione e complemento della istanza iniziale del 18 novembre 1924 specificando le terre sulle quali si pretendeva il riconoscimento degli usi civici, le Ditte cui esse si appartenevano e i diritti sulle medesime terre vantati.

Dette terre, per la loro quasi totalità, ad eccezione cioè di quelle indicate come facenti parte della tenuta già comunale della Selva, avevano in origine costituito il territorio della città di Castro, destinata dal Pontefice Paolo III a capitale dell'omonimo Ducato eretto con bolla 31 ottobre 1537, ma che poi il Pontefice Innocenzo X aveva, nel 1649, distrutto, distruggendo dalle fondamenta la capitale stessa. Queste terre, in quanto già comunitative, erano state, dopo la distruzione della Città, attribuite alla Camera Apostolica, la quale provvide a congregarle con quelle facenti parte delle pertinenze feudali, che i Farnese avevano nei vari luoghi del suddetto Ducato, tra cui eravi anche Ischia ad essi appartenuta già da due secoli prima della costituzione del Ducato: terre che erano pervenute alla Camera Apostolica nella medesima epoca e per la medesima ragione.

I diritti, che intendevansi far riconoscere erano i seguenti;

**a)** diritto di erbatico e di completa disponibilità delle erbe, sia invernali che estive, per vendita da parte del Comune e per pascolo in natura da parte della popolazione compatibilmente con il turno di coltivazione triennale;

**b)** diritto di semina e coltivazione delle terre da farsi dalla popolazione collettivamente a turno triennale e con la corrisposta fissa di un seme a seme;

**c)** diritto di ottenere privatamente otto rubbia a famiglia di terre da adibire a chiuse e ristretti;

**d)** diritto di legnatico su tutte le singole zone macchiose e sterpose delle terre per uso agricolo e domestico.

Successivamente, in data 27 marzo 1928 il Comune di Farnese presentava analoga denuncia a quella presentata in precedenza dal Comune di Ischia di Castro, e il Commissario, con decreto 8 giugno 1928, nominava l'ing. Antonino Alfano con l'incarico d'istruire la domanda, e poiché dalla relazione all'uopo presentata in data 14 marzo 1929. risultava che gli usi civici sulle terre della distrutta Castro competevano oltre che alla popolazione di detta città anche a quella di Farnese, il Commissario stesso, con sua ordinanza 14 febbraio 1930, ordinava la riunione delle due cause, chiamò ad intervenire in giudizio anche il Comune di Farnese.

Assumeva il Comune d'Ischia che le terre in questione, per la maggior parte di pertinenza della Comunità, ad eccezione della tenuta «La Selva erano incorporate nel territorio della distrutta Città di Castro, e che pertanto i diritti demaniali legalmente appartenevano alla sua popolazione, sia per essere stata questa parzialmente incorporata nel territorio della suddetta città distrutta, sia per essere la popolazione stessa, come facente parte di quella del Ducato, titolare dapprima in concorso con le altre e poi isolatamente, per effetto della costituzione della separata enfiteusi dei diritti medesimi, il che sarebbe altresì comprovato dal contegno sia della Camera Apostolica anteriormente alla costituzione dell'enfiteusi, sia dalla Casa Capranica concessionaria poi dell'enfiteusi.

Assumeva, a sua volta, il Comune di Farnese, che le sue pretese trovavano giustificazione sia nel fatto che anche a Farnese si era rifugiata parte della popolazione della distrutta città di Castro, sia dal fatto di esercizio di diritti, che dichiarava di poter provare.

I proprietari delle terre, dal loro canto, contestavano la pertinenza ai cittadini di Castro di veri e propri usi civici sulle terre comunitative e ancor più su quelle ecclesiastiche, deducendo anche che comunque, se pur diritti di tal genere fossero sulle terre esistenti, essi dovessero ritenersi legalmente estinti per effetto della distruzione della città e dell'allontanamento dal territorio della relativa popolazione, sia per effetto della incamerazione delle terre seguita alla distruzione della città, contestavano inoltre che veri e propri usi civici fossero mai esistiti neppure sulle terre già feudali del Ducato di Castro durante il regime dei Farnese e tanta meno che si fossero potuti e voluti mantenere sulle dette terre della Camera Apostolica subentrata ai Farnese medesimi e tanto peggio estendere alle terre già comunitative ed ecclesiastiche di Castro, le quali, sia dalla Camera Apostolica, sia, per quanto di ragione, dagli Enti Ecclesiastici di Acquapendente, succeduti a quelli di Castro, erano state dal 1650 in poi liberamente godute; deducevano infine che comunque una piena libertà di godimento era stata dalla Camera Apostolica trasmessa e garantita alla Casa Capranica, cessionaria delle terre già comunitative e che in tal modo essa Casa aveva, sino alla cessione fattane ai Fondi Rustici, liberamente goduto non solo le terre già comunitative e poi camerale, ma anche quelle già ecclesiastiche ad essa pervenute per effetto della incamerazione dei beni medesimi e che non potesse riconoscersi valore ricognitivo ad una spontanea concessione di un limitato uso di legnatico fatto dalla Casa Capranica al Comune di Ischia per alcune terre del comprensorio e precisamente per le terre dell'Elceta con atto 3 febbraio 1886.

Durante le more del giudizio, mercé i buoni uffici del Commissario, la controversia veniva transatta da tutte le Ditte interessate, meno da Bocci Romolo, Briganti Luigi, Alberto e Rosina, Principe Don Carlo Torlonia, Fauti Pietro, Lotti Pietro fu Luigi e Lotti Anna Maria di Pietro.

Con sentenza 5 febbraio, 1 marzo 1941, il Commissario, ritenuto che, per la natura inalienabile ed imprescrittibile degli usi civici, i relativi diritti non possono ritenersi estinti né per effetto della distruzione della comunità di Castro, né per effetto della dispersione della sua popolazione, né infine per effetto della incamerazione delle terre allo Stato Pontificio, provvedeva come appresso;

**a)** dichiarava che sulle proprietà dei convenuti Bocci, Briganti e Principe Torlonia esistono a favore delle popolazioni dei Comuni d'Ischia di Castro e Farnese determinati usi civici quali elencati nel dispositivo della sentenza medesima;

**b)** dichiarava che le terre di proprietà delle Ditte Fauti e Lotti sono libere dai pretesi diritti di usi civici sia in favore del Comune di Farnese e di quello d'Ischia di Castro, per mancanza d'ogni elemento di prova e perché il Comune di Farnese ebbe sempre un territorio proprio e separato da quello d'Ischia;

**c)** nominava un perito per la liquidazione degli accertati usi civici;

**d)** riservava al definitivo le spese del giudizio;

**e)** dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di tutti i convenuti, i quali avevano acceduto alla transazione.

Espletata la perizia e riassunta la causa, il Commissario, con sentenza 6 luglio, 3 novembre 1942, definitivamente pronunciando, dichiarava affrancati mediante la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di L. 13.937.75 gli usi civici riconosciuti a favore delle popolazioni d'Ischia di Castro e Farnese sulla tenuta «Selvicciola» di proprietà Torlonia, come da precedente sentenza, condannava esso Principe Don Carlo Torlonia a pagare la somma di L. 248.835.29 a titolo rimborso del valore degli usi civici non goduti dalle popolazioni, dal giorno della giudiziale domanda al 31 gennaio 1942, nonché quelli maturandi fino al giorno, in cui sarebbe stata pagata la prima annualità di canone.

Avverso ambedue le predette sentenze proponeva appello, con atto 9 gennaio 1943, il Principe Don Carlo Torlonia dolendosi che le sentenze stesse fossero ingiuste e lesive dei suoi diritti ed interessi.

All'udienza di spedizione della causa, in questa sede, i procuratori delle parti ed il P. M. prendevano le conclusioni sopra trascritte.

*DIRITTO:* Premesso che la controversia è oggi limitata tra il Principe Torlonia e i Comuni d'Ischia di Castro e Farnese, essendo gli altri proprietari addivenuti ad una transazione mercé i buoni uffici conciliativi del Commissario, la Corte rileva anzitutto che nessun dubbio può esservi circa la sussistenza dei diritti di uso civico sulle terre costituenti il già Ducato di Castro anteriormente alla distruzione della omonima Città, avvenuta nell'anno 1649-per ordine di Papa Innocenzo X. Si desume chiaramente la esistenza di detti usi civici da tutta la documentazione in atti, e propriamente dai capitoli del cosiddetto danno dato riferentesi agli anni 1573, 1575, 1590, 1610, nei quali a proposito della Bandita «Selvicciola» si apprende come in essa fosse lecito ad ogni cittadino di entrare a rompere terreni, arare e pascolare con ogni sorta di bestiame domo e camporili, a mezzo il mese di febbraio sino a S. Angelo di Settembre senza pagamento alcuno; e le bestie dome potevano restarvi a pascolare sino a S. Andrea nonostante che avessero finito di lavorare, e per di più ad ogni cittadino ed abitante era lecito tenervi sei bestie da soma e da cavalcare e la Comunità stessa da S. Angelo di Maggio a S. Angelo di Settembre vi poteva pascolare ogni anno con bestie grosse e i cittadini ed abitanti vi potevano «arroggiare pagando il terratico al conduttore e potevano fare legna da edifici per loro fabbriche».

Resta pertanto documentalmente provato, come bene ha rilevato il Commissario a proposito anche di altre Bandite comunitative, delle quali non è più il caso di occuparsi essendone cessata la materia del contendere per conciliazione tra le parti, che ai cittadini di Castro competevano, sin da epoca anteriore alla distruzione della città, usi di semina, di pascolo, di legnatico e di ghiandatico, nonché di fare chiusi o ristretti.

Ma, accertata la esistenza dei sunnominati diritti di uso civico, sorge più viva la questione tra le parti se i diritti medesimi restarono estinti o meno con la distruzione della Città e con l'allontanamento della popolazione dal territorio.

Per risolvere tale questione occorre premettere, in linea di fatto, per trarne poi le giuridiche conseguenze, che l'ordine di distruzione, emesso, come si è detto, da Papa Innocenzo X, fu di natura eminentemente politico a seguito cioè della proditoria uccisione del Vescovo Mons. Ciarda, avvenuta il 18 marzo 1649 ad opera di sicari dell'allora Duca di Castro Odoardo Farnese; e che, se la popolazione di Castro, rasa al suolo la città dovette rifugiarsi nei più vicini territori d'Ischia di Castro e di Farnese, ciò fu naturale e imprescindibile conseguenza della distruzione della città, senza che pertanto il provvedimento punitivo del Pontefice potesse ritenersi esteso ai privati diritti dei singoli cittadini.

A meglio chiarire la portata punitiva del surrichiamato ordine di distruzione soccorrono le «Capitolazioni» firmate dai rispettivi capi delle milizie assedianti ed assediate, i quali, essendosi conclusa la resa della città di Castro, vollero stabilire, tra gli altri patti, che «tanto uomini, quanto donne, tanto grandi, quanto piccoli, non dovessero essere molestati, né nella persona né sulla roba, confermando sia alla Comunità, come a quelli abitanti e vassalli ogni sorta di privilegi, entrate, esenzioni, prerogative e preminenze concesse, lasciando vivere

conforme all'uso, Bandi della Città ecc. Dal che si è indotti a ritenere che, distrutta poi la città e fuoriusciti da essa i cittadini, venne bensì ad essere distrutta la Comunità quale Ente, cessato appunto il suo ordinamento costituzionale, ma ne rimase integra la Comunità quale aggregato naturale di popolazione che, pur rifugiandosi altrove, nulla poteva e doveva perdere dei suoi diritti inerenti, nella specie, al godimento degli usi civici sulle terre, su cui fu la distrutta città.

E' ovvio considerare che gli usi civici possono solo cessare, o per ragione dell'obbietto, in quanto la cosa sopra cui gravano, venisse, per forza di eventi, a mancare, od a ridursi in tali condizioni da rendersene assolutamente impossibile l'esercizio, o per ragione del soggetto, in quanto per effetto di estinzione o di altre contingenze, venisse a mancare la popolazione e il feudo venisse così disabitato. Nella specie, nessuna delle suddette ipotesi può dirsi verificata; non la prima perché, distrutta la città, le terre, su cui gravano, come si è visto, gli usi civici, hanno continuato ad avere la loro naturale efficienza, non la seconda perché, col semplice trasferimento della popolazione in altri vicini Comuni, i cittadini nulla hanno perduto della loro possibilità di mantenere il godimento degli usi civici che, per loro essenza, soddisfano a bisogni collettivi e ad esigenze sociali. Nessuna impossibilità dunque a che la popolazione di Castro trasferitasi altrove, dopo la distruzione della città, potesse ed avesse continuato a godere gli usi civici, che le spettavano e che aveva già per il passato esercitato. Né è lecito confondere l'uso civico con altri beni demaniali di uso pubblico, giacché, se una certa somiglianza può ravvisarsi per il fatto della loro comune destinazione ad un uso pubblico, tuttavia è da notare che la distinzione è rilevabile dal fatto che, mentre nelle cose demaniali si ha soltanto il diritto dell'uso, negli usi civici invece si ha anche un diritto, per così dire, di sfruttamento, ossia un diritto di contenuto economico (uti frui), ond'è che, se in conseguenza della distruzione della città, la popolazione perdette l'uso di cose demaniali, come piazze, strade, ecc:

non per ciò perdette l'esercizio dei veri e propri diritti civici, rispetto ai quali essi cittadini avevano conservato il loro stato personale, nonostante il trasferimento in altri luoghi.

E nemmeno giova il rilievo dell'appellante circa una impossibile separazione nominativa tra i cittadini della già Castro e quelli appartenenti ai Comuni ove essi si trasferirono. Giustamente si risponde, in proposito, dalle avversarie difese, e resta altresì confermato da documenti, che inevitabile è la confusione, come effetto naturale, attraverso il tempo, della incorporazione avvenuta da popolazione in popolazione, in dipendenza anche di matrimoni e nascite; sì che, nella impossibilità di una distinzione, non per questo si crea un ostacolo al riconoscimento dei diritti di uso civico che, pur nella evoluzione del territorio, sono rimasti integri e senza alcun pregiudizio 'di una maggiore onerosità in quanto appunto l'uso civico trova, di per sé un limite nella stessa capacità di sfruttamento delle terre su cui esso viene esercitato.

Né può dubitarsi della esistenza tuttora, nei Comuni d'Ischia e Farnese, di cittadini che, quali discendenti degli antichi cives della distrutta Castro, possono essere rimasti in legittimo possesso ed esercizio dei reclamati usi civici. Se non bastasse la ragionevole deduzione che si ricava dal fatto stesso della incorporazione della popolazione, dei matrimoni e delle susseguenti discendenze, se ne ha conferma dall'ampia e documentata relazione dell'istruttore Ing. Alfano, che ha posto in essere il continuato esercizio dei diritti, nonché dalle parziali ammissioni dell'appellante medesimo, il quale non ha potuto negare il trasferimento della popolazione di Castro nei predetti comuni vicini.

Con questa premessa sulla possibilità di conservazione degli usi civici da parte della popolazione di Castro, nonostante la distruzione della città e il suo trasferimento in altri comuni, resta da esaminare se gli usi stessi furono effettivamente conservati ed esercitati, oppure siano da ritenersi estinti in dipendenza dello incameramento delle terre da parte della Camera Apostolica e di una diversa destinazione data dal fatto del Principe, come dall'appellante si sostiene.

La Corte osserva che nulla autorizza a far credere che gli usi civici rimasero estinti con la incamerazione dei beni da parte della Camera Apostolica a quale avrebbe poi liberamente goduto delle terre in questione.

Né giova il richiamo ad una dissertazione del Fiscale Generale della Camera Apostolica, De Rubeis, il quale, illustrando la giurisprudenza del tempo, ne aveva tratto il giudizio che i beni della Comunità di Castro erano passati di diritto in piena e libera proprietà della Camera Apostolica come beni vacanti. Il surriferito documento spiega solo come i beni già appartenuti alla Comunità di Castro, questa cessata quale Ente, fossero passati ipso iure al demanio Camerale, anziché essere assegnati a proprietari privati, ma il nuovo status non importava né poteva importare la estinzione dei diritti gravanti sulle terre incamerate e che per la loro stessa natura non erano suscettibili di estinzione.

Si è già ricordato il contenuto delle «capitolazioni» con le quali fu conclusa la resa di Castro, come atto non solo non ispirato da qualsiasi spirito di vendetta contro la popolazione costretta all'abbandono della città, ma anzi tendente al rispetto di tutti i vantaggi fino allora goduti dalla popolazione medesima, e, primi tra tutti, gli usi civici, che costituivano un essenziale diritto alla vita.

E se successivamente la Camera Apostolica dispose delle terre. incamerate affittandole o concedendole in enfiteusi, non è da tale disposizione che possa trarsi l'illazione che le terre stesse venissero considerate di libera proprietà della Camera Apostolica e che pertanto dovessero anche ritenersi estinti gli usi civici su di esse gravanti.

L'uso civico, quale uso di natura sociale e perché fondato sul diritto alla vita, è stato considerato inalienabile e imprescrittibile, onde da tale principio deriva che le terre soggette ad usi civici possono darsi anche in enfiteusi od affitto, salvi però i diritti medesimi, e qualora questi dovessero comunque essere manomessi, gli aventi diritto potrebbero sempre rivendicarli, e quand'anche il loro esercizio dovesse essere abusivamente impedito per tempo più o meno lungo, essi non rimangono estinti e risorgono in vita non appena sia rimosso l'impedimento poiché è giusto che il diritto della forza non s'imponga alla forza del diritto.

Ciò posto, dalla allegata documentazione è dato rilevare, che gli atti di affitto, cui si è fatto richiamo, non possono essere, per sé stessi, significativi della pretesa estinzione degli usi civici, ma dimostrano invece propriamente il contrario, cioè il loro continuato esercizio.

Invero senza che ne occorra una particolare disamina, risulta da essa documentazione che in quasi tutti i singoli atti di affitto fu fatta espressa menzione di «risposte» ragioni «qualsivoglia emolumento è privilegi soliti e consueti ecc.», e talvolta anche più specificatamente di « ius pascendi et ligandi » e di concessione agli affittuari di riscuotere o far riscuotere li «terratici» e «risposte» di grani e biade. Si è parlato altresì di soggezione alle medesime leggi e condizioni, cui le terre erano soggette anteriormente alla concessione, e di somministrazione che l'una Castellania dovesse fare ad altra di legna e carbone occorrenti secondo il consueto, tutto insomma un linguaggio negoziale da rendere manifesto che non solo manca qualunque dichiarazione di un libero godimento delle terre da parte della Camera Apostolica, ma che anzi si faceva allusione a vincoli esistenti sulle terre, se pur non apertamente sia stata usata la specifica locuzione di uso civico.

E' ovvio che, essendosi parlato di «corrisposte di semina ecc.», queste altre non potessero e dovessero rappresentare che il corrispettivo dell'esercizio di usi civici, e la stessa difesa dell'appellante ne fa, non volendo, un'implicita ammissione, riconoscevano che la Camera Apostolica riscuoteva i proventi derivanti dalla vendita dei pascoli e della legna, nonché dalla percezione delle «corrisposte».

Ma ancora più palese è il continuato esercizio degli usi civici nel contenuto dell'enfiteusi concessa a Casa Capranica (atto 7 gennaio 1790), in cui la Camera Apostolica si riservava di «sistemare l'articolo dei pascoli e servitù comunitative con discreti e proporzionali compensi a giudizio di perito, e di stabilire in seguito il modo onde senza aggravio dell'enfiteuta e degli altri interessati si dovesse determinare il taglio delle macchie e, quando fosse opportuno, il prezzo del legname, carbone ecc.» sì che il nuovo sistema di concezione in enfiteusi dovesse opportunamente servire a promuovere le industrie e il benessere di quelle popolazioni. E particolarmente ed esplicitamente fu riconosciuto in detta enfiteusi l'ius lignandi, che l'appellante medesimo non ha potuto disconoscere, pur volendo minimizzarne l'importanza;

ma è ovvio che, se nella transazione del 17 marzo 1836 tra la Camera Apostolica e i Capranica fu ristretto il diritto dileguare, ciò non porta all'esclusione del diritto stesso, comunque limitato.

Né potrebbe dirsi che contrasti con la natura dell'uso civico l'obbligo della «corrisposta», giacché la caratteristica dell'uso civico non rimane denaturata o distrutta dalla prestazione della «corrisposta» stessa, per cui Testa intatto nella collettività il diritto per quanto il suo esercizio potesse essere nei singoli sottoposto a tale modalità. Il fatto poi che nei contratti di fini dei diritti, che, come si è visto sono rimasti fermi sulle terre in questione, perché il tutto frutto altro non vuol significare che la comprensione sia del pascolo che della semina, salvi beninteso gli usi civici, che potessero limitare i diritti dell'affittuario.

Non infine ha pregio il rilievo circa le risultanze di un certificato catastale dell'Ufficio Imposte di Valentano, dal quale si vorrebbe desumere che per la sezione relativa alla «Selvicciola» non esiste alcuna intenzione di pascolo a favore del Comune e della popolazione d'Ischia. E' ormai *ius receptum* che il certificato catastale non può invocarsi in giudizio a prova di proprietà, essendo i Registri censuarii soltanto indicativi e non attributivi di proprietà, e tanto meno invocabile è nella specie, in cui trattasi di diritti d'uso civico, per loro natura, inalienabili ed imprescrittibili.

Si sostiene anche dalla difesa dell'appellante che l'appezzamento di terra denominato «Selvicciola» debba ritenersi libero ed immune da qualsiasi onere, usi civici compresi, per il fatto stesso di essere completamente recinto, da tempo immemorabile, da muro a secco dell'altezza di m. 1.60, sì da costituire una vera e propria «difesa», ossia terra allodiale, libera, essenzialmente privata. Ma la Corte osserva che all'infuori della non contestata materiale recinzione attuale, non vi sono altri positivi e concreti elementi, che possono far ritenere fondato l'assunto dell'appellante, che anzi dalla documentazione offerta si ha la prova del contrario. Dalla relazione dell'istruttore Ing. Alfano risulta che la recinzione non esisteva nel 1669, perché le «Carte Farnesiane» compilate in quel tempo determinavano i confini della «Selvicciola», in modo da escluderla. Quindi essa è stata fatta successivamente, allorché la terra venne in possesso di coloro a cui fu ceduta dalla Camera Apostolica (affittuari, enfiteusi ecc.) Ma se anche dovesse risalire a tempo anteriore, il fatto non può produrre alcuna conseguenza sugli usi civici spettanti alla popolazione.

Nel dubbio è da presumere che quella terra appartenesse al Demanio universale, per cui era possibile una limitazione temporanea, ma non già la soppressione del diritto civico. Le Università infatti, per esigenze di bilancio, potevano, in determinate circostanze, sottoporre una parte del loro demanio a sfruttamento speciale sottraendolo in tal modo al libero uso dei cittadini, ma ciò non produceva la estinzione del diritto spettante ai cittadini medesimi. Tanto vero che anche le terre costituite a «difesa» nei demani comunali furono sottoposti alla «quotizzazione» (art. 21 del decreto 3 dicembre 1808 e 27 delle istruzioni del 1810 le «Ministeriali » 15 e 22 aprile 1809).

Noto che le disposizioni emanate nell'ex Regno delle due Sicilie per la soppressione delle feudalità e la dicessione dei demani possono essere tenute presenti anche nelle altre parti d'Italia, in detta materia, data la identità di natura del diritto civico.

Diversamente avveniva, invece nel demanio feudale, in cui le «difese» debitamente costituite, diventavano libero allodio del feudatario.

Ma per la «Selvicciola», manca qualsiasi prova in proposito; ond'è da ritenere che la recinzione sia un fatto abusivo, che poté produrre la temporanea sottrazione all'uso dei cittadini, ma non già la estinzione del diritto, per la sua inalienabilità ed imprescrittibilità. Né appare fondata la eccezione proposta dall'appellante circa la cessazione dell'esercizio del diritto civico sulla «Selvicciola» prima dell'anno 1800, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Irrilevante invero è il richiamo che lo stesso appellante fa alla legge 3 agosto 1891 n. 510 circa la determinazione delle servitù civiche, in base all'ultimo possesso di fatto, perché la vigente legge del 1927, provvedendo su tutta la materia degli usi civici, ha implicitamente abrogato la precedente su tale riguardo. Ora la esistenza degli usi pretesi e

riconosciuti dalla sentenza appellata risulta in modo evidente dalla prova documentale, non soltanto pel tempo anteriore al 1669 ma anche pel tempo posteriore, come si è visto nei vari contratti, sopra esaminati, conchiusi dalla Camera Apostolica, nei quali i diritti suddetti di pascolo, semina, legnatico ecc, sono chiaramente indicati e specificati.

La prova documentale richiesta dalla legge non è data soltanto dal titolo costitutivo del diritto civico, ma da qualunque documento, da cui esso risulti. Né in contrario può essere invocata la sentenza della Giunta di Arbitri di Viterbo del 14 giugno 1910, che respinse la domanda di esercizio provvisorio dell'uso civico di semina richiesto dal Comune d'Ischia sui terreni del già Ducato di Castro, dichiarando che del possesso di tale uso non si avesse traccia da tempo remotissimo.

Tale decisione non può costituire giudicato sulla esistenza o meno del diritto, in quanto che si riferiva allo stato di possesso che, per la risoluzione della controversia attuale è inconferente. Dal testo della legge 6 agosto 1891 n.18 nonché dalla legge 8 marzo 1908 n. 76 si apprende chiaramente che le «Giunte d'Arbitri» erano chiamate a provvedere da «amichevoli compositori» e «in via temporanea» sull'esercizio degli usi civici, donde appunto il carattere provvisorio d'ogni loro decisione emessa esclusivamente in sede possessoria.

Si duole infine l'appellante che tra i diritti riconosciuti dal Commissario sia stato compreso quello relativo alla concessione ad ogni famiglia d'Ischia e di Farnese di otto rubbia di terreno da destinare a migliore coltura.

La doglianza è fondata. Secondo la classificazione degli usi civici contenuta nelle Istruzioni del 1810 (art. 11 e segg.) essi sono di tre categorie: gli usi civici essenziali, che riguardano lo stretto uso personale al mantenimento dei cittadini (pascolo, legnatico, coltivare con una corrisposta al padrone ecc.) usi civici utili, che comprendono anche una parte d'industria (legnare indistintamente, pascere a fine speculativo, coltivare anche con destinazione al commercio), usi civici dominicali che si estendono alla partecipazione ai frutti e al dominio del fondo.

Ma la legge del 16 gennaio 1927 nell'articolo 4 ha riconosciuto soltanto i primi due: gli essenziali e gli utili. Ora il diritto di avere la concessione di terre, destinate a miglior coltura; viene ad incidere proprio nel dominio del fondo, potendo raffrontarsi ad una enfiteusi, e perciò deve essere annoverato tra i diritti dominicali che sono esclusi dalla legge vigente.

Le impugnate sentenze devono pertanto essere riformate su questo punto: e la causa va rimandata al Commissario affinché provveda, mediante istruttoria, per la determinazione del nuovo canone di affrancazione in conseguenza della esclusione del summenzionato diritto d'indole, come si è detto, strettamente patrimoniale.

Si ritiene anche, opportuno di rimandare al Commissario la liquidazione delle spese.

*P.Q.M.*

La Corte, uditi i procuratori delle parti ed il P. M. ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto, con atto 9 gennaio 1943, dal Principe Don Carlo Torlonia avverso le sentenze 5 febbraio marzo 1941 e 6 luglio - 3 novembre 1942 del Commissario Regionale di Roma per la liquidazione degli usi civici, in parziale riforma delle medesime, dichiara escluso, tra i diritti riconosciuti d'uso civico, quello relativo alla concessione ad ogni famiglia d'Ischia di Castro e Farnese di otto rubbia di terreno da destinare a miglior coltura, ferma nel resto le impugnate sentenze.

Rimanda le cause, per l'ulteriore corso, al suddetto Commissario affinché provveda, mediante istruttoria, alla determinazione del nuovo canone di affrancazione a seguito dell'esclusione del diritto, di cui sopra; nonché alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma, sezione Speciale per gli Usi civici, addì 14 maggio 1948.

*Depos. in Cancelleria, 8 giugno 1948.*

*Il Cancelliere:* **PICCOLI**

*Reg. a Roma, l' 11 giugno 1948 n. 9137, Vol. 596 atti Giud.*